



Comune di Cazzano di Tramigna
Provincia di Verona

**PROGRAMMA TRIENNALE DI
TRASPARENZA E INTEGRITA' (P.T.T.I.)
ANNI 2014/2016
(Allegato A al P.T.P.C.)**

INDICE

Art. 1 – Premessa	pag. 3
Art. 2 – Supporto Normativo	pag. 3
Art. 3 – Contenuto del P.T.T.I.	pag. 4
Art. 4 – Organizzazione dell’Ente	pag. 4
Art. 5 – Fasi e soggetti responsabili	pag. 4
Art. 6 – Strumenti	pag. 5
Art. 7 – I dati da pubblicare nel sito istituzionale del Comune	pag. 5
Art. 8 – Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza	pag. 7
Art. 9 – Accesso civico	pag. 7
Art. 10- Tempi di attuazione	pag. 8

PROGRAMMA TRIENNALE DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ (P.T.T.I.)
Anni 2014/2016

(Allegato A al P.T.P.C.)

Art. 1 PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Art. 2 SUPPORTO NORMATIVO

L'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, ora abrogato, ed oggi l'art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 danno una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 190 del 2012.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 poneva un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale di trasparenza e Integrità" (P.T.T.I.).

A questo si sono aggiunte le deliberazioni della CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", la deliberazione della CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", la deliberazione del Garante per la protezione dei Dati personali del 2.3.2011 "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il citato decreto legislativo n. 33 "Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni". Con questo decreto legislativo, previsto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad un grande sforzo di trasparenza.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, in parte, modificato la disciplina sul P.T.T.I. di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, confermando l'obbligo di adozione del Programma a carico delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell'adempimento (art. 10).

Art. 3 CONTENUTO DEL P.T.T.I.

Con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (**pubblicata sul sito istituzionale l'11.7.2013**), la CIVIT ha approvato "*Le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*".

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al P.T.P.C., del quale "di norma" costituisce una sezione. Proprio per rafforzare tale collegamento in sede di proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., è stato previsto che entrambi i Piani siano adottati entro il 31 gennaio 2014. I Piani debbono poi essere aggiornati annualmente entro il 31 gennaio.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della *performance*. La CIVIT già nella "Delibera n. 6/2013" al par. 3.1., lett. b), ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunità di garantire una integrazione di questi strumenti, esigenza confermata e rafforzata dalla previsione normativa di cui al citato art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il Comune di Cazzano di Tramigna consta di circa 1.565 abitanti ed ha n.5 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, dei quali n. 1 in part-time al 50%, 1 collaboratore presso l'edilizia privata, un collaboratore presso i tributi, una assistente sociale a tempo parziale assunta con la Cooperativa, nonché il Segretario Comunale in convenzione al 25%. La struttura organizzativa dell'Ente è composta da quattro Aree:

- Area Amministrativa
- Area economico finanziaria-tributi
- Area tecnica

L'organigramma dell'Ente è consultabile nel sito istituzionale del Comune.

Art. 5 FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

La **Giunta Comunale** approva il P.T.T.I. quale sezione del P.T.C.P. ed i relativi aggiornamenti annuali: tale Programma viene predisposto dal Responsabile della Trasparenza in accordo con il Responsabile della corruzione.

Il **Segretario Generale** è individuato quale "**Responsabile della Trasparenza**" – decreto n.3 del 30.09.13 ed ha il compito, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, di:

- provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I.;
- controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43).

Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa deve sentirsi coinvolto nel miglioramento del sito web istituzionale per la sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso opportune proposte da produrre al Responsabile della Trasparenza.

Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa, in ottemperanza al contenuto del decreto di nomina del Responsabile della Trasparenza, regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni generali, sottosezione Programma per la trasparenza e l'integrità, è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; pertanto, ogni Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà

trasmettere al Responsabile della Trasparenza tutti i dati e i documenti che rispondono alla normativa sulla trasparenza, pena, l'incorrere in proprie responsabilità.

La responsabilità dei contenuti pubblicati rimane esclusivamente in capo ai relativi Responsabili di P.O.

I Responsabili di P.O., stante la dimensione dell'Ente, si avvalgono dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 6 STRUMENTI

6.1 Sito Web Istituzionale

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale.

6.2 Albo pretorio on line

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che "A far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Il Comune di Cazzano di Tramigna ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio").

6.3 La posta elettronica certificata (PEC)

Il comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. Sin d'ora, comunque, si può affermare che la scelta strategica dell'ente è decisamente orientata verso l'informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l'informatizzazione del solo mezzo di trasmissione.

Art. 7 I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito del Comune verrà collocata una apposita sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Il succitato Decreto Legislativo attraverso il combinato disposto degli articoli 9 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti" e 48 "Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza" rinvia all'allegato A del decreto stesso il quale contiene una tabella che esplicita come deve essere organizzata la sezione di siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente".

Come stabilito nell'art. 5 del presente Programma, ogni Responsabile di Posizione Organizzativa è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare ai fini

del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, nella sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente".

Resta fermo che ogni Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà trasmettere al Responsabile della Trasparenza tutti i dati e i documenti che rispondono alla normativa sulla stessa, da pubblicare nelle apposite sezioni del sito comunale, sezione Amministrazione Trasparente, non potendolo effettuare autonomamente.

Rimane in capo al Responsabile della Trasparenza la potestà di decidere sulle richieste di pubblicazione, ove ritenuto opportuno e rispondente alla finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Si specificano di seguito i Responsabili di Posizione Organizzativa secondo l'allegato A del D.lgs. n. 33/2013.

Denominazione	Funzionario Responsabile
Disposizioni generali	Responsabili di Area
Organizzazione	Responsabile Area
Consulenti e Collaboratori	Responsabile Area
Personale	Responsabile Area
Bandi di concorso	Responsabili di Area
Performance	Responsabile di Area
Enti controllati	Responsabile di Area
Attività e procedimenti	Responsabili di Area
Provvedimenti	Responsabili di Area
Controlli sulle imprese	Responsabili di Area
Bandi di gara e contratti	Responsabili di Area
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile di Area
Bilanci	Responsabile di Area
Beni immobili e gestione patrimonio	Responsabile di Area
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Responsabile di Area
Servizi erogati	Responsabili di Area
Pagamenti dell'amministrazione	Responsabile di Area
Opere pubbliche	Responsabile di Area
Pianificazione e governo del territorio	Responsabile di Area
Informazioni ambientali	Responsabile di Area
Strutture sanitarie private accreditate	Responsabile di Area
Interventi straordinari e di emergenza	Responsabili di Area
Altri contenuti	Responsabili di Area

Si specifica a tal fine che :

- le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato aperto e che non necessiti di licenze, tale da poter essere riutilizzate.
- i dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8).
- come pure evidenziato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione, i soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del decreto

legislativo n. 33 del 2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA.

8.1 Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

L'Amministrazione è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa, ed un pervasivo sviluppo della cultura dell'integrità.

Nell'ambito organizzativo interno, l'Ente intende perseguire specifici obiettivi che possano contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti.

8.2 Ascolto degli stakeholders

Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, sarà rafforzata la fase del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le esigenze attinenti la trasparenza.

Art. 9 ACCESSO CIVICO

I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito *web* istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla l. n. 190 del 2012.

E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" (art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza individuato nella persona del Segretario Generale, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.

Art. 10 TEMPI DI ATTUAZIONE

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel PEG per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma:

- Anno 2014

- 1) attuazione graduale del Decreto legislativo n. 33/2013 entro il 31.01.2014;
- 2) applicazione del sistema di controlli di cui al D.L. 174/2012 convertito nella legge n.213/2012, entro i termini ivi previsti;
- 3) attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti.

- Anno 2015

- 1) Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità.

- Anno 2015

- 1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- 2) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi.